



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

## DELIBERAZIONE N. 14/61 DEL 22.05.2024

---

**Oggetto:**            **Revoca, ai sensi dell'art. 29, comma 2, del vigente D.Lgs. n. 152/2006, della Delib. G.R. n. 45/24 del 14.11.2019, recante "Richiesta di modifica sostanziale dell'autorizzazione al recupero di rifiuti speciali non pericolosi – Attività di messa in riserva R13 e recupero R5 in Loc. San Giorgio, Comune di Iglesias".**  
**Proponente: Mar Servizi S.r.l. Procedimento di Verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale (V.I.A.). D.Lgs. n. 152/2006, e s.m.i., e Delib.G. R. n. 11/75 del 2021.**

L'Assessora della Difesa dell'Ambiente rammenta che la Giunta regionale, con la deliberazione n. 45 /24 del 14.11.2019, all'esito della procedura di Verifica di assoggettabilità alla V.I.A., su istanza presentata dalla società Mar Servizi S.r.l. (di seguito proponente), per l'intervento denominato "Richiesta di modifica sostanziale dell'autorizzazione al recupero di rifiuti speciali non pericolosi - Attività di messa in riserva R13 e recupero R5", nel comune di Iglesias, ha stabilito di non sottoporre l'intervento medesimo all'ulteriore procedura di V.I.A., nel rispetto di un insieme di prescrizioni che di seguito si richiamano:

1. le operazioni di recupero dei rifiuti (R13, R5) e di deposito dei materiali ottenuti dovranno avvenire esclusivamente nelle aree indicate nella planimetria di progetto (Tav. 3 Giugno 2019);
2. al fine di minimizzare la produzione e dispersione di polveri dovranno essere messe in atto le misure di mitigazione previste dal proponente, quali l'abbattimento delle polveri tramite nebulizzazione nell'area di lavorazione e nelle aree di stoccaggio; dovrà essere inoltre assicurata la periodica bagnatura della pista che collega l'area di lavorazione a quella di stoccaggio;
3. con riferimento alle acque reflue prodotte all'interno dell'impianto:
  - a. la gestione delle acque meteoriche dovrà avvenire in conformità alle disposizioni di cui al capo V dell'Allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 69/25 del 10.12.2008 (Direttiva in materia di "Disciplina regionale degli scarichi") e, in particolare, con riferimento alle acque meteoriche dilavanti le aree scoperte dove sono presenti i cumuli dei rifiuti e dei materiali ottenuti dal trattamento, a quanto disposto dall'art. 22, comma 5, dello stesso Allegato; in sede di autorizzazione dovrà essere determinata la quantità di acqua meteorica di



- dilavamento da raccogliere e trattare;
- b. le opere di scarico delle acque meteoriche non riutilizzate dovranno essere realizzate in modo da consentire l'esecuzione di campionamenti e gli accertamenti finalizzati a verificare il rispetto dei valori limite allo scarico;
4. i rifiuti eventualmente prodotti durante le attività di recupero dovranno essere stoccati all'interno di cassoni scarrabili e successivamente inviati in impianti debitamente autorizzati al loro smaltimento e/o recupero;
  5. al fine di verificare la conformità dei livelli sonori ai limiti di legge, a conclusione dei lavori e durante gli orari di esercizio dell'impianto, dovranno essere effettuati, a cura del proponente, i controlli strumentali di cui al punto 6, Parte IV, dell'Allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 62/9 del 14.11.2008;
  6. al fine di mitigare l'impatto visivo, con funzione anche di barriera per la dispersione delle polveri, dovrà essere realizzata una barriera verde lungo il perimetro della recinzione dell'impianto e dell'area di stoccaggio delle materie ottenute dal trattamento, mediante messa a dimora di specie a portamento arboreo/arbustivo, appartenenti a ecotipi locali, utilizzando esemplari accresciuti di altezza non inferiore a 1,5 metri;
  7. alla dismissione dell'impianto si dovrà provvedere al ripristino delle condizioni originarie previo accertamento di eventuali contaminazioni del suolo/sottosuolo;
  8. come richiesto dalla Provincia del Sud Sardegna, con la nota prot. n. 25070 del 26.9.2019 e dal Servizio tutela paesaggistica e vigilanza Sardegna Meridionale, con la nota prot. n. 41708 del 7.11.2019 "la struttura della nuova pavimentazione destinata ad ospitare le Materie Prime Secondarie dovrà essere realizzata in calcestruzzo, munito di idonei sistemi di raccolta delle acque meteoriche e/o degli olii che accidentalmente potrebbero cadere dalle macchine operatrici. Inoltre il sistema di trattamento dei reflui dovrà essere adeguatamente dimensionato per l'intera superficie pavimentata";
  9. nell'area di stoccaggio delle MPS "si dovranno mantenere le specie vegetali adulte o compensarle su aree contigue qualora ricadano nel sedime dell'area di stoccaggio".

In merito al progetto, l'intervento prevedeva:

- l'inserimento, nella piattaforma esistente, nella quale venivano svolte operazioni di recupero R13 [Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a



- R12], di cui all'Allegato C alla Parte IV del vigente D.Lgs. n. 152/2006, di rifiuti non pericolosi provenienti da attività di costruzioni e demolizioni edili, di un impianto di frantumazione e vagliatura per le operazioni R5 (Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche) con la produzione di materie prime secondare (M.P.S.);
- la predisposizione di una nuova area per lo stoccaggio delle M.P.S. ottenute dal trattamento, in una zona, di proprietà del medesimo proponente, posta a circa 200 metri dalla piattaforma, esterna all'area perimetrata dal Piano per l'assetto idrogeologico (P.A.I.) a pericolosità geomorfologica elevata (Hg3).

L'intervento è stato successivamente autorizzato dalla Provincia del Sud Sardegna con la determinazione n. 205 del 17.6.2020.

L'Assessora prosegue riferendo che il Nucleo Operativo Ecologico di Cagliari (N.O.E.) ha accertato e comunicato, con la nota prot. n. 9/12-13 del 24.9.2022 (prot. D.G.A. n. 24358 del 27.9.2022), tra l'altro, che le operazioni di recupero di rifiuti, R13 e R5, venivano svolte dal proponente in aree difformi da quelle indicate nel progetto già esaminato e valutato in fase di Verifica di assoggettabilità alla V.I.A. (così come ribadito nella prescrizione di cui al punto 1 della deliberazione della Giunta regionale n. 45/24 del 14.11.2019).

La Provincia del Sud Sardegna, con la nota prot. n. 25203 del 11.10.2022 (prot. D.G.A. n. 26048 di pari data), ha comunicato di avere provveduto al rilascio, con la determinazione n. 243 del 10.10.2022, del provvedimento di divieto di prosecuzione delle attività, assegnando al proponente un termine di 60 giorni per procedere alla risoluzione delle criticità riscontrate dal N.O.E., ovvero per ottemperare alle prescrizioni indicate nella medesima determinazione (tra cui il rispetto dei layout impiantistici autorizzati).

A seguito della segnalazione del N.O.E., il Servizio V.I.A. ha proceduto, ai sensi dell'art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., e dell'art. 10, comma 3, delle Direttive regionali in materia di V.I.A. approvate con la deliberazione della Giunta regionale n. 11/75 del 24.3.2021, diffidando il proponente, con la nota prot. D.G.A. n. 27619 del 25.10.2022, e assegnando il medesimo termine di cui alla sopracitata determinazione della Provincia del Sud Sardegna, entro il quale eliminare le inosservanze. Al contempo ha richiesto la documentazione attestante il rispetto delle prescrizioni impartite dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 45/24 del 14.11.2019.

Il proponente, in riscontro alla suddetta diffida del 25.10.2022, ha trasmesso, in data 23.12.2022 (prot. D.G.A. n. 34803 del 27.12.2022), una relazione che il Servizio V.I.A., con la nota prot. D.G.A.



n. 4452 del 10.2.2023, ha richiesto di integrare fornendo chiarimenti, tra l'altro, in merito all'attività di recupero R5, al posizionamento dell'impianto di frantumazione (frantoio e vaglio) e sul recepimento di tutte le prescrizioni di cui alla citata deliberazione n. 45/24 del 14.11.2019.

In merito al successivo iter, l'Assessora fa presente che:

- preso atto del mancato riscontro da parte del proponente, sollecitato con la nota prot. D.G.A. n. 11793 del 13.4.2023, il Servizio V.I.A. ha richiesto, con la nota prot. D.G.A. n. 2828 del 26.9.2023 all'A.R.P.A.S. - Dipartimento Sulcis di verificare, tramite una visita ispettiva presso l'impianto in oggetto, la conformità dell'intervento al progetto sottoposto alla procedura di Verifica e il rispetto delle prescrizioni impartite dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 45 /24 del 14.11.2019, evidenziando eventuali difformità/inosservanze suscettibili di determinare situazioni di pericolo o di danno per l'ambiente;
- la Provincia del Sud Sardegna, con la nota prot. n. 28864 del 30.10.2023 (prot. D.G.A. 32319 del 2.11.2023), ha trasmesso la determinazione n. 286 del 26.10.2023, inerente la revoca dell'autorizzazione in capo al proponente, e con la quale comunica che "Dall'accertamento dello stato dei luoghi accertato nelle date del 26 e 28 settembre 2023 emerge che alcune prescrizioni sono state ottemperate, ovvero:
  - A. Ripristino dell'area di messa in riserva;
  - B. Separazione dei rifiuti nei diversi stalli;
  - C. Realizzazione dell'area di stoccaggio MPS/EoW munita di nebulizzatori con annesso impianto di raccolta acque meteoriche.Altre prescrizioni tuttavia non sono state ottemperate, ovvero:
  - a) i cumuli di materiale, presenti nell'area identificata con un rettangolo nella prima foto a pag. 2 del verbale trasmesso dai NOE, sono ancora presenti;
  - b) l'impianto di frantumazione che svolge l'attività di recupero R5 è costantemente fuori dall'area cementata ed effettua le lavorazioni sempre al di fuori della platea cementata autorizzata, ovvero dentro l'area di messa in riserva;
  - c) la canalizzazione delle acque meteoriche dell'area di messa in riserva, finalizzata alla raccolta, dando per accertata la pendenza e il dimensionamento corretto della vasca di raccolta, dalla documentazione presentata e approvata in precedenza, parrebbe essere funzionale. Tuttavia il sistema autorizzativo attuale risulta non rispettoso della normativa sugli



- scarichi, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 69/25 del 10.12.2008 e all'art. 3.a e 3.b della deliberazione della Giunta regionale n. 45/24 del 14.11.2019, e pertanto non è stata ottemperata la prescrizione della VIA;
- d) sempre in rispetto della deliberazione di VIA, non è stata rispettata la prescrizione n. 6 recante "una barriera verde lungo il perimetro della recinzione dell'impianto, mediante messa a dimora di specie a portamento arboreo/arbustivo, appartenenti a ecotipi locali, utilizzando esemplari accresciuti di altezza non inferiore a 1,5 metri";
- e) allo stesso modo, non risultano stati effettuati degli impianti arbustivi di cui al punto 9 della deliberazione di VIA;
- f) il sistema di raccolta dei reflui prodotti nell'area di stoccaggio MPS dovrebbe essere adeguato dal punto di vista normativo alla direttiva sugli scarichi di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 69/25 del 10.12.2008";
- l'A.R.P.A.S. - Dipartimento Sulcis, con la nota prot. n. 47556 del 21.12.2023 (prot. D.G.A. n. 38639 del 22.12.2023), ha trasmesso la relazione conclusiva con gli esiti dell'attività ispettiva svolta in data 7.11.2023 e gli esiti dei rilievi effettuati con drone in data 18.11.2023, nella quale riferisce che "Si è rilevato che al momento del sopralluogo, come attestato dalle immagini fotografiche (da Figura 5 a Figura 9) nell'area destinata al recupero R5 non risultava ubicato, come da area individuata nel progetto autorizzato, l'impianto di frantumazione e vagliatura per le operazioni di recupero dei rifiuti (R5). Nella piattaforma infatti oltre alle aree di messa in riserva è prevista anche l'area destinata alle operazioni di recupero. Dalla ricostruzione storica riportata nel paragrafo 4.5 negli estratti di Figura 30 si rileva che l'impianto non risulta localizzato nell'area destinata alle operazioni di recupero R5. Risultavano presenti alcuni cumuli di rifiuti posizionati adiacenti alla recinzione e al di fuori dell'area pavimentata".
- Nella medesima relazione il Dipartimento rileva la non ottemperanza alle seguenti prescrizioni:
- 1. "Le operazioni di recupero dei rifiuti (R13, R5) e di deposito dei materiali ottenuti dovranno avvenire esclusivamente nelle aree indicate nella planimetria di progetto (Tav 3 Giugno 2019)": durante l'attività ispettiva si è presa visione della piattaforma di messa in riserva e recupero rifiuti che risultano costruite nelle aree individuate nella planimetria di progetto (Figura 2). Tuttavia al momento del sopralluogo l'impianto destinato alle operazioni di



recupero rifiuti non risultava posizionato nell'area pavimentata individuata per le operazioni R5, come peraltro attestato dalle immagini fotografiche della visita ispettiva (da Figura 5 a Figura 7);

- 3. a. “la gestione delle acque meteoriche dovrà avvenire in conformità alle disposizioni di cui al capo V dell'Allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 69/25 del 10.12.2008 (direttiva in materia di “Disciplina regionale degli scarichi”) e, in particolare, con riferimento alle acque meteoriche dilavanti le aree scoperte dove sono presenti i cumuli di rifiuti e dei materiali ottenuti dal trattamento, a quanto disposto dall'art. 22, comma 5, dello stesso Allegato; in sede di autorizzazione dovrà essere determinata la quantità di acqua meteorica di dilavamento da raccogliere e trattare”: per entrambe le aree, sebbene il sistema delle aree di gestione delle acque meteoriche dell'area di gestione rifiuti fosse già realizzato al momento della procedura, non è stato possibile verificare la rispondenza dell'impianto al disposto della disciplina regionale degli scarichi. Si è potuta accertare l'assenza di un punto di campionamento in entrambe le aree, nell'area di gestione rifiuti risultava assente una condotta di scarico, mentre nell'area delle materie prime se pure presente una condotta, alla stessa non era associato un punto di prelievo campioni;
- 3. b. “le opere di scarico delle acque meteoriche non riutilizzate dovranno essere realizzate in modo da consentire l'esecuzione di campionamento e gli accertamenti finalizzati a verificare il rispetto dei valori limite allo scarico”: in relazione a tale prescrizione si suddividono gli esiti della verifica tra le due aree: Messa in riserva e recupero: come riportato nella descrizione dello stato dei luoghi, non si è riscontrata la presenza di alcuna condotta di scarico e di punto di prelievo campioni. Non risultavano segnalati punti di prelievo campioni. A riguardo il gestore ha dichiarato che le acque raccolte nella vasca non vengono scaricate ma bensì sempre riutilizzate per il sistema di abbattimento polveri. Stoccaggio materie prime seconde: come riportato nella sezione dedicata, sebbene non fosse possibile verificare la conformità dell'impianto alla disciplina regionale di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 69/25 del 10.12.2008 in quanto lo stesso risulta completamente interrato, si è riscontrata la presenza di una condotta presumibilmente di scarico che non era però dotata di un idoneo pozzetto di campionamento e/o punto di prelievo campioni. Non risultavano segnalati con cartellonistica punti di prelievo campioni;
- 4. “i rifiuti eventualmente prodotti durante le attività di recupero dovranno essere stoccati



all'interno di cassoni scarabilli e successivamente inviati in impianti debitamente autorizzati al loro smaltimento e/o recupero”: nell'ambito dell'attività ispettiva non si è rilevata la presenza di un'area univocamente individuata delimitata e segnalata destinata al deposito temporaneo dei rifiuti prodotti dalle attività autorizzate, tuttavia si è rilevata all'interno della perimetrazione del sito un'area, indicata con la lettera C di Figura 2, non delimitata e contrassegnata da apposita cartellonistica, nella quale risultavano presenti, in cassoni scarrabili o sul suolo diverse tipologie di rifiuti (da Figura 15 a Figura 22). La descrizione di quanto rilevato in tale area è riportata nel paragrafo 4.2;

- 6. “per mitigare l'impatto visivo, con funzione anche di barriera per la dispersione delle polveri, dovrà essere realizzata una barriera verde lungo il perimetro della recinzione dell'impianto, mediante messa a dimora di specie a portamento arboreo/arbustivo, appartenenti a ecotipi locali, utilizzando esemplari accresciuti di altezza non inferiore a 1,5 metri”: durante la verifica dello stato dei luoghi si è appurato che non risultano messe a dimora specie di tipo arboreo e arbustivo con il fine di barriera intorno all'impianto. Come attestato dalle immagini fotografiche (da Figura 5 a Figura 9) risultava messa in opera lungo tutta la recinzione una barriera costituita da telo frangivento;
- il medesimo Dipartimento, nella relazione conclusiva ha ritenuto significativo rappresentare, oltre la situazione attuale del sito, la sua evoluzione nel corso degli anni: "In relazione al sito e alla sua evoluzione negli anni, dagli approfondimenti successivi all'attività ispettiva, si sono rilevate modifiche morfologiche del sito riscontrabili nell'immagine in Figura 31 che riporta le immagini cartografiche dal 2019 al 2023 (Google Earth). In particolare tali immagini rappresentano, a partire dalla situazione rilevata nel maggio 2022, la comparsa di piste e cumuli al posto della vegetazione riscontrabile invece nel 2019. Nell'immagine di maggio 2020 sono visibili anche alcuni mezzi all'apparenza di trasporto. Di maggior dettaglio e significativa risulta la situazione accertata dal rilievo effettuato dal Nucleo Droni a novembre 2023 (Figura 32), dalla quale si evidenzia una notevole modifica morfologica con la presenza, oltre di un impianto, di ulteriori e differenti cumuli rispetto al cumulo di colore scuro visibile nelle foto di maggio 2022 e giugno 2023. Tali modifiche morfologiche, considerata anche la presenza degli impianti, farebbero supporre la verosimile esecuzione in tale area non autorizzata di attività di gestione rifiuti. Si segnala inoltre che tale porzione di sito è ricompresa, nella perimetrazione del 2022, all'interno dell'area perimetrata Hg3 PAI Dic. 2022. Dalle immagini restituite dal



drone risultano visibili diversi cumuli di rifiuti (Figura 34 e Figura 35) nelle aree che nella revisione della perimetrazione PAI dic\_2022 risultano classificate Hg3".

L'Assessora, quindi, conclude riferendo che il Servizio V.I.A.:

- preso atto della non conformità dell'intervento rispetto a quello esaminato durante il procedimento di Verifica di assoggettabilità alla V.I.A., in particolare con riguardo al layout impiantistico, e della mancata ottemperanza alle prescrizioni ambientali di cui ai punti 3.a., 3. b., 4. e 6. della deliberazione della Giunta regionale n. 45/24 del 14.11.2019, come richiamato nella determinazione di revoca n. 286 del 26.10.2023 della Provincia del Sud Sardegna e verificato, da ultimo, dall'A.R.P.A.S. - Dipartimento Sulcis durante le attività di controllo eseguite successivamente e comunicate con la nota prot. n. 47556 del 21.12.2023;
- considerata la mancata risoluzione da parte della Società Mar Servizi S.r.l. delle criticità riscontrate nonostante la diffida del Servizio V.I.A. di cui alla nota prot. D.G.A. n. 27619 del 25.10.2022 e il sollecito di cui alla nota prot. D.G.A. n. 11793 del 13.4.2023;
- preso atto della segnalazione dell'A.R.P.A.S. - Dipartimento Sulcis, in merito alla "situazione accertata dal rilievo effettuato dal Nucleo Droni a novembre 2023, dalla quale si evidenzia una notevole modifica morfologica con la presenza, oltre di un impianto, di ulteriori e differenti cumuli rispetto al cumulo di colore scuro visibile nelle foto di maggio 2022 e giugno 2023. Tali modifiche morfologiche, considerata anche la presenza degli impianti, farebbero supporre la verosimile esecuzione in tale area non autorizzata di attività di gestione rifiuti. Si segnala inoltre che tale porzione di sito è ricompresa, nella perimetrazione del 2022, all'interno dell'area perimetrata Hg3 PAI Dic. 2022";
- considerato che tale situazione è indice di reiterate violazioni, con lo svolgimento di attività di trattamento rifiuti al di fuori della piattaforma, in aree prive di pavimentazione e altri presidi atti a evitare/mitigare impatti negativi sull'ambiente, nonché perimetrata nel vigente P.A.I. a pericolosità geomorfologica Hg3 (rev. Dic. 2022), disciplinate dall'art. 32 delle norme di attuazione del P.A.I., ai sensi del quale nelle aree Hg3 è fatto divieto di realizzare nuovi impianti o ampliamenti di impianti di trattamento, smaltimento e di recupero di rifiuti;
- valutato pertanto che le difformità/inosservanze segnalate sono suscettibili di determinare situazioni di pericolo o di danno per l'ambiente, e che quindi ci siano i presupposti per l'applicazione di quanto disposto all'art. 29, comma 2, lett. c), del vigente D.Lgs. n. 152/2006;





ha concluso l'istruttoria con la proposta di revoca del provvedimento di Verifica di assoggettabilità alla V.I.A., adottato dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 45/24 del 14.11.2019.

Tutto ciò premesso, l'Assessora della Difesa dell'Ambiente, preso atto delle risultanze istruttorie, propone di revocare il provvedimento di Verifica di assoggettabilità alla V.I.A., adottato dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 45/24 del 14.11.2019, recante "Richiesta di modifica sostanziale dell'autorizzazione al recupero di rifiuti speciali non pericolosi - Attività di messa in riserva R13 e recupero R5 in Loc. San Giorgio, Comune di Iglesias", proposto dalla Società Mar Servizi S.r.l.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessora della Difesa dell'Ambiente, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dell'Assessorato sulla proposta in esame

### **DELIBERA**

di revocare, per le motivazioni indicate in premessa, il provvedimento di Verifica di assoggettabilità alla V.I.A., adottato dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 45/24 del 14.11.2019, recante "Richiesta di modifica sostanziale dell'autorizzazione al recupero di rifiuti speciali non pericolosi - Attività di messa in riserva R13 e recupero R5 in Loc. San Giorgio, Comune di Iglesias", proposto dalla Società Mar Servizi S.r.l.

**Il Direttore Generale**

Giovanna Medde

**La Presidente**

Alessandra Todde